09957-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

TA

Fausto Izzo	-Presidente -	Sent. n. 1603 sez.
Angelo Matteo Socci		CC – 26/11/2020
Antonella Di Stasi		R.G.N. 19188/2020
Alessandro Maria Andronio		
Fabio Zunica	-Relatore-	Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, nel procedimento a carico di:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 02-10-2019 del G.I.P. presso il Tribunale di Sciacca;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2 ottobre 2019, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Sciacca ha assolto, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, (omissis) dalla contravvenzione di cui agli art. 54 e 1161 del codice della navigazione, a lui contestata per avere arbitrariamente occupato uno spazio di demanio marittimo, e segnatamente parte della banchina dello specchio acqueo antistante il (omissis), attraverso la collocazione del natante da diporto di colore avorio, munito di motore fuoribordo marca Yamaha matr. (omissis), senza la prescritta autorizzazione dell'Autorità competente (ovvero l'Assessorato regionale territorio e ambiente), fatto accertato in (omissis) fino al 31 maggio 2019.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui viene dedotta l'erronea applicazione degli art. 129 e 459 cod. proc. pen., evidenziandosi che, pur recando la sentenza la formula assolutoria "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", in realtà la lettura del provvedimento impugnato lascia intendere che si è in presenza di un proscioglimento tutto incentrato su un apparato motivazionale fondato sulla presunta insufficienza della prova, pur difettando del tutto i presupposti per poter pervenire a questo esito definitorio, essendo preclusa al G.I.P. investito della richiesta di decreto penale di condanna la valutazione sulla carenza della prova ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
A seguito dell'errata pronuncia del G.I.P. il P.M. sarebbe stato quindi privato della possibilità di integrare la prova, ove necessario, o comunque di approfondirla nelle successive fasi procedimentali, ad esempio mediante l'esame degli operatori di P.G. che hanno accertato la stabilità degli ormeggi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3914 del 05/12/2013, dep. 2014, Rv. 258298), secondo cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta, né la pronuncia liberatoria è consentita quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere

affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta di decreto penale (Sez. 5, n. 14981 del 24/03/2005, Rv. 231461).

Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, il G.I.P. abbia travalicato i limiti valutativi propri della fase processuale trattata, atteso che, dopo un richiamo alla struttura del reato contestato e all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parallela ipotesi di illecito amministrativo di cui all'art. 1161 comma 2 del Codice della Navigazione ben può riferirsi anche all'occupazione attuata tramite un natante che avvenga con sistemi non provvisti di stabilità che ne consentano una facile rimozione, al pari dei veicoli su gomma, il giudice procedente ha osservato che "gli elementi disponibili non consentono di affermare siccome comprovato un effettivo profilo di continuità temporale dell'occupazione oggetto di contestazione, vertendosi dunque nell'ambito dell'illeciti amministrativo di occupazione non autorizzata di spazi del demanio marittimo...non potendosi affermare che il natante nella disponibilità dell'imputato fosse ancorato in modo stabile con gavitelli, corpi morti o impianti fissi, piuttosto che con l'utilizzo di una semplice ancora, con conseguente facilità di rimozione e configurabilità di un mero illecito amministrativo".

La motivazione della sentenza impugnata, dunque, pare tutta orientata sul tema dell'inadeguatezza del quadro probatorio a sorreggere l'ipotesi accusatoria, avendo il G.I.P. ritenuto "tale situazione di *impasse* probatoria sostanzialmente insuperabile, posto che per potersi affermare l'effettiva presenza di corpo morto in correlazione allo specifico ormeggio sarebbe stato necessario l'accertamento tramite rilievi fotografici subacquei, in quanto l'ormeggio di punta potrebbe essere stato posto in essere tramite l'utilizzo di ancore, con esclusione del carattere permanente ed esclusivo dell'utilizzo dello specchio d'acqua da parte dei diportisti" e con conseguente assoluzione per l'irrilevanza penale del fatto.

Tuttavia, come osservato dal ricorrente, la prognosi circa l'inutilità degli sviluppi probatori, oltre che non consona alla fase processuale, risulta anche fuorviante, non potendosi affatto escludere che, in un eventuale dibattimento, gli operanti possano chiarire quanto hanno accertato rispetto alla stabilità degli ormeggi, fornendo in tal senso spunti ulteriori rispetto a quanto accertato nell'informativa, il cui contenuto è suscettibile di ulteriori chiarimenti e approfondimenti probatori.

2. In conclusione, la pronuncia liberatoria del G.I.P., in quanto fondata non sulla prova positiva dell'innocenza dell'imputato, ma sulla ravvisata (e invero non del tutto insuperabile) carenza probatoria circa l'elemento costitutivo della fattispecie contestata, si pone al di là del perimetro valutativo consentito rispetto alla disamina della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, conseguendo da ciò la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sciacca, Ufficio G.I.P., per l'ulteriore corso.

Così deciso il 26/11/2020

Il Consigliere estensore
Fabio Zunica

Il Presidente
Fausto Izzo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

15 MAR 2021

IL CANCELLIERE ESPERTO